

Legge regionale 07 luglio 2006 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2022

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13

(Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)(1)(2)

1.La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

2.Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

3.Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

- a)** sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;
- b)** sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- c)** promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- d)** promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché

ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

4.Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.

5.Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.

6.Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016

2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, c. 7, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 8 della medesima LR 22/2021.